**Accordo integrativo in materia di utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio**

**Art. 1 Oggetto dell'Accordo**

Il presente accordo, **in via sperimentale e per il periodo di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione**, disciplina le modalità di utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio del personale dipendente.

**Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni in merito all'uso del mezzo proprio si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro subordinato dell'Azienda.

**Art. 3 Autorizzazione**

1. I lavoratori che intendono avvalersi del mezzo proprio per raggiungere il domicilio degli assistiti devono ottenere la preventiva autorizzazione dell'Azienda. A tal fine, con cadenza annuale, devono fare istanza al Direttore Generale per richiedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, indicando nell'istanza gli elementi identificativi del mezzo che utilizzeranno (tipo/targa).

2. L'autorizzazione ha durata annuale. Ogni modifica del mezzo nel corso dell'annualità dovrà essere comunicata al Direttore Generale.

**Art. 4 Diritto al rimborso**

1. I lavoratori autorizzati all'uso del mezzo proprio per il servizio di assistenza domiciliare hanno diritto a un rimborso forfettario. I chilometri percorsi giornalmente verranno determinati escludendo dalla base di calcolo la distanza di percorrenza tra l'abitazione del lavoratore e il domicilio del primo assistito della giornata di lavoro, moltiplicata per due.

2. Le distanze saranno calcolate dall'Azienda per mezzo di Google Maps.

3. Il rimborso è forfettariamente stabilito sulla base dei seguenti scaglioni:

| **Distanze giornaliere** | **Rimborso mensile** |
|---|---|
| Da 5 km a 15 km | 40 euro |
| Da 15,001 km a 28 | 70 euro |
| Da 28,001 km a 40 | 100 euro |
| Oltre 40 km | 120 euro |

4. Si precisa che il mezzo proprio non dovrà mai essere utilizzato per il trasporto degli utenti.

**Art. 5 Personale afferente al S.E.D.T. (Servizio Educativo Domiciliare Territoriale)**

1. Gli educatori autorizzati all'uso del mezzo proprio per il servizio di educativo domiciliare territoriale, data la particolare organizzazione del servizio, hanno diritto a un rimborso forfettario stabilito sulla base dei seguenti scaglioni di percorrenza mensile

| **Distanze mensili** | **Rimborso mensile** |
|---|---|
| Da 120 km a 360 km | 40 euro |
| Da 360,001 km a 672 | 70 euro |
| Da 672,001 km a 960 | 100 euro |
| Oltre 960 km | 120 euro |

2. I chilometri percorsi giornalmente verranno determinati escludendo dalla base di calcolo la distanza di percorrenza tra l'abitazione del lavoratore e il domicilio del primo assistito della giornata di lavoro, moltiplicata per due.

3. Le distanze saranno calcolate dall'Azienda per mezzo di Google Maps.

**Art. 6 Visite domiciliari**

1. Le visite domiciliari del personale diverso dagli OSA/OSS/Infermieri/Educatori danno diritto a rimborso chilometrico, solo se preventivamente concordate con la Coordinatrice dei Servizi Complessi ed autorizzate dalla Direzione Generale. Il diritto al rimborso consegue all'espletamento di un minimo di due visite domiciliari giornaliere nell'arco di tre ore lavorative consecutive.